



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Giustizia e privilegi Un sistema da cambiare

di Tommaso Servetto

Anni fa la nomina del difensore d'ufficio per l'imputato era rimessa alla libera discrezionalità del Magistrato che nominava l'avvocato che voleva.

Sul punto si era sviluppata una discussione perché si sosteneva che, così facendo, il Magistrato nominava il difensore di suo gradimento o, dicevano i più malpensanti, i suoi amici favorendoli nell'acquisizione della clientela.

A tale agire si è posto fine con una riforma del 2001, che viene a disciplinare la nomina del difensore di ufficio attribuendo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'individuazione del nome del difensore ogni qual volta l'Autorità Giudiziaria necessita del difensore d'ufficio. Con tale sistema si è generata una rotazione tra i colleghi che vengono nominati sulla base di una turnazione calendarizzata degli avvocati iscritti alle liste dei difensori d'ufficio.

Nel suo piccolo, questa si può definire una grande riforma che ha contribuito

ad alimentare trasparenza nella scelta del difensore, annientando quei privilegi goduti da qualcuno a discapito di altri.

Ci si chiede se esistano ancora sacche di privilegio all'interno della giustizia, e ritengo di dovere rispondere di sì.

Basta considerare taluni settori come il fallimento, le tutele, le eredità giacenti dove si vedono sempre e solo gli stessi soggetti, generando così un circolo vizioso, carico di privilegi spesso altamente redditizi.

In particolare, in ambito fallimentare si vedono quasi sempre gli stessi soggetti come curatori del fallimento, i quali nominano sempre gli stessi avvocati amici per la tutela del fallimento in sede civile e, sempre gli stessi avvocati amici, nel caso in cui il fallimento debba costituirsi parte civile nel processo penale.

Ditemi voi se questo non è un circolo vizioso e soprattutto chiuso, inaccessibile per chi non gode di Santi in Paradiso.

Non mi iscrivo alla lista dei malpensanti, che vedono in questo sistema dei torbidi favoritismi, e penso invece che il mondo della giustizia sia pigro e manchi della volontà della ricerca di fare qualcosa di diverso da quello che si fa nella normalità.

Mi chiedo allora se non sia più opportuno e, soprattutto più giusto e corretto, in un'ottica di giustizia e di trasparenza, che anche in tale ambito si istituiscano dei rigidi criteri per la scelta casuale del curatore di un fallimento il quale, se necessita di un avvocato per la tutela del fallimento in sede civile o penale, dovrà chiedere il nominativo al Consiglio dell'Ordine che, a sua volta, prevederà, come per le difese d'ufficio, a stilare degli elenchi di turnazione casuale.

Lo stesso criterio potrebbe valere per le tutele, per le eredità giacenti e per qualsivoglia settore della giustizia in cui il Magistrato deve effettuare una nomina.

ANNO III
N. 3 - GIUGNO 2013
In questo numero

■ Penale

- Reati tributari
- Massime

Pagine 2-3
Pagine 2-3

■ Civile

- Previdenza Forense
- Massime

Pagina 4
Pagina 4

Così facendo si offrirebbero nuove opportunità di lavoro a dei colleghi, giovani e non più giovani, che potrebbero dimostrare quella capacità e competenza troppo spesso soffocata dalla mancanza di un'occasione.

Solo così si verrebbe a caratterizzare per trasparenza ogni settore della giustizia, eliminando sacche di potere e di privilegio, che si sono create in capo a certuni, distinguendo così l'agire del mondo della giustizia da quello della politica.

Mi rendo conto della debolezza della mia voce per

questo tipo di proposte, ma ritengo doveroso farlo visto che chi ci rappresenta formalmente, sommerso da problemi cogenti spesso trascura quelle piccole cose che contribuiscono a rendere più giusto il sistema.

La mia testardaggine non mi consente, per questa volta, di seguire i vecchi principi del mio saggio nonno che mi ripeteva: "Guai a chi s'ancanprissia d vorèj giusta la giustissia".

Se ci mettiamo di impegnare tutti quanti la giustizia, oltre che essere giusta, può anche apparire tale.

AVVOCATI CAMPIONI - TROFEO BRUNO CACCIA

di Tommaso Servetto

Il torneo di calcio dedicato alla memoria del Procuratore Bruno Caccia, di cui quest'anno ricorre il 30° anniversario del Suo barbaro omicidio, è stato vinto dagli avvocati.

Un magnifico torneo, a cui hanno partecipato 10 squadre molto organizzate e competitive, che ha trovato il suo culmine, tra una folta cornice di pubblico, nella finalissima del 24 maggio tra la squadra degli Avvocati e quella dei Carabinieri allo Stadio Olimpico di Torino e terminato con una brillante vittoria degli Avvocati che si sono imposti con il risultato di 4 a 1.

La vittoria è stata così sonante che agli avversari storditi pareva impossibile fossero tutti avvocati malignando alla fine che forse vi erano degli estranei.

Loro dovrebbero però sapere che noi siamo bravi nel calcio ma campioni nel rispetto della lealtà onestà e correttezza e vogliamo gioire a testa alta della vittoria.

La buona riuscita della manifestazione, organizzata su impulso del Procuratore Generale Dott. Maddalena e del Procuratore della Repubblica Dott. Caselli, è il risultato di un grande impegno degli storici organizzatori Francesco Arcudi, Luciano Bauco e Emanuele Zecchino a cui deve andare un sentito ringraziamento.

Un sincero ringraziamento che deve essere esteso a tutte le Autorità Civili e Militari che



hanno partecipato, a tutti i partecipanti, al pubblico perché tutti insieme abbiamo dimostrato che le avversità del quotidiano pos-

sono essere superate in momenti come questi di aggregazione e di simpatica convivialità con un pizzico di sana rivalità sportiva.

AVVOCATI AGORA'

Reati tributari e sequestro del patrimonio: riflessioni critiche sulle recenti tendenze applicative

a cura di **Vittorio Maria Rossini**

La novella legislativa del 2007, che ha introdotto l'applicabilità dell'art. 322 ter c.p. ai reati fiscali, ha inaugurato un regime di accentuato rigore, in base al quale ai reati tributari fa sempre seguito la confisca del prezzo o del profitto. Ove tuttavia non sia possibile individuare i beni, opera in via sussidiaria la confisca per equivalente ex art. 322-ter comma 2 c.p., anch'essa obbligatoria ma applicabile a beni svincolati dal legame di pertinenzialità con il reato.

In tema di reati tributari, acquista ictu oculi notevole rilevanza la confisca per equivalente del profitto: nella maggior parte delle fattispecie in esame, infatti, è impossibile aggredire direttamente (dunque a norma dell'art. 322-ter comma 1 c.p.) il profitto, poiché esso è costituito da un "risparmio" di imposta. La confisca per equivalente del profitto rappresenta spesso la regola nel contesto dei reati tributari.

In questo articolato quadro normativo, alla varietà di strumenti a disposizione dell'autorità giudiziaria pare affiancarsi, nella prassi, la ten-

denza ad una moltiplicazione di titoli di sequestro contestuali: l'uno finalizzato alla successiva confisca (facoltativa, ex art. 240 comma 1 c.p.) delle cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, l'altro fondato sull'art. 322-ter comma 2 c.p. e dunque destinato alla confisca obbligatoria di beni di valore pari al profitto del delitto. Tale prassi acquista notevole rilevanza nel caso del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000. In simili situazioni, infatti, il profitto è costituito dalle somme non versate all'erario, mentre le cose funzionali alla realizzazione del delitto rappresentano il patrimonio del contribuente nel suo complesso, fraudolentemente alienato per rendere del tutto infruttuosa una procedura di riscossione coattiva. Il doppio titolo di sequestro conduce dunque in questa ipotesi ad esiti oltremodo gravosi per il reo: se infatti la confisca di valore è circoscritta all'ammanto di gettito ed è già di per se stessa idonea a soddisfare l'interesse dell'amministrazione tributaria, la

confisca facoltativa dei beni usati o destinati per commettere il reato equivale al totale depauperamento del soggetto coinvolto. In sostanza, a fronte di una definita evasione d'imposta, la risposta dell'ordinamento può condurre all'aggressione dell'integrale patrimonio del contribuente, indipendentemente dal suo ammontare complessivo.

Questa prassi appare meritevole di alcune considerazioni critiche. In primo luogo, diffusa giurisprudenza di legittimità in tema di reati tributari qualifica la confisca per equivalente del profitto come una vera e propria pena, comminata a compensazione di illeciti ammanchi di gettito (v., fra le altre, Cass. Pen., 1 aprile 2004, n. 15445; Cass. Pen., 20 ottobre 2008, n. 39172). Il riconoscimento della natura punitiva dell'istituto - quantomeno nel contesto dei reati tributari - è coerente con la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di confisca. La Corte di Strasburgo, invero, ha da sempre evidenziato l'esigenza di valutare l'esistenza di una misura patrimoniale, sulla base delle sue finalità, del grado di incisività sul soggetto coinvolto, degli effetti, delle procedure connesse alla sua applicazione, indipendentemente dal suo formale inquadramento nel diritto interno (v., fra le altre, la sentenza 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito, Rèc CEDH Série A. vol 307, p. 1). Ne consegue la necessità di applicare alla confisca per equivalente in esame il regime proprio delle sanzioni penali: irretroattività dell'istituto, divieto di duplice pena per il medesimo fatto, divieto di trattamenti sanzionatori sproporzionati alla condotta commessa (cfr. ad es. l'art. 49 della Carta dei Diritti fondamentali dell'UE).

In secondo luogo, occorre richiamare in via sistematica la giurisprudenza di legittimità intervenuta sul rapporto tra confisca del tantumdem ed eventuale pagamento volontario del debito tributario da parte del contribuente prima dell'avvio della fase processuale, a norma dell'art. 13 d.lgs. 274/2000. In simili situazioni, in caso di condanna, si assisterebbe ad una duplice ablazione

Massime

LA PRESCRIZIONE DEL REATO RENDE IMPOSSIBILE LA CONFISCA PER EQUIVALENTE

Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, sentenza 29 aprile 2013 n. 18799

La confisca per equivalente disciplinata dall'art. 322 ter c.p. ha natura sanzionatoria e, al pari delle sanzioni penali, può essere applicata solo a seguito dell'accertamento della responsabilità dell'autore del reato. Ne consegue che, in caso di estinzione del reato per intervenuta e dichiarata prescrizione, la confisca per equivalente non potrà più essere applicata.

nei confronti del reo. A fronte del soddisfacimento spontaneo dell'interesse dell'erario, il medesimo interesse verrebbe ulteriormente - ed in maniera ingiustificata - tutelato attraverso lo strumento della confisca. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, evidenziando come la confisca per equivalente coincida con l'ammontare dell'imposta evasa e l'erogazione spontanea di tale somma all'erario «elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca», poiché in caso contrario si realizzerebbe una duplicazione sanzionatoria apertamente contrastante con il dettame costituzionale ed i principi dell'ordinamento (Cass. Pen., 11 marzo 2011, n. 10120).

Peraltro, se in simili situazioni la duplicazione sanzionatoria si tradurrebbe nel pagamento di una somma limitata al doppio dell'imposta evasa, nel caso dell'art. 11 d.lgs. 74/2000 essa condurrebbe ad aggredire, per la natura stessa della condotta delittuosa in esame, il patrimonio del contribuente nella sua interezza. Tuttavia, l'interesse dell'erario e le esigenze di intervento sul patrimonio del contribuente sarebbero compiutamente soddisfatti mediante la confisca per equivalente del profitto, misura che per di più ha natura di sanzione penale. Ogni ulteriore aggravio sul patrimonio personale del reo risulta ingiustificato. A quale fine confiscare tutti i beni pertinenti al reato di cui all'art. 11, quindi l'intero patrimonio del reo, se non per scopi sanzionatori, estranei all'istituto di cui all'art. 240 c.p.? Con l'applicazione alla fattispecie dell'art. 11 della confisca ex art. 240 c.p.,

lo strumento della misura di sicurezza assume di fatto la veste di sanzione penale. E' evidente come nel caso in esame non si possa ritenere che il patrimonio sottratto dal reo integri nella sua interezza il requisito della pericolosità sociale né quello di pericolosità della cosa, intesa come probabilità che qualora venga lasciata nella disponibilità del reo costituisca per lui un incentivo alla commissione di ulteriori illeciti.

Se è pur vero che tale valutazione sarà affrontata dal giudice del dibattimento, che potrà non disporre la confisca, nondimeno la sottoposizione dell'intero patrimonio del reo al sequestro finalizzato alla confisca è comunque sufficiente a compromettere incisivamente la sua posizione patrimoniale, determinando una pena ulteriore non prevista dall'ordinamento, ma qualificabile come sanzione penale anche alla luce della giurisprudenza di Strasburgo.

Pur in assenza di un espresso ed ultimativo conforto giurisprudenziale, in conclusione, la duplicazione dei titoli di sequestro finalizzati a differenti tipologie di confisca solleva molteplici perplessità. Benché astrattamente consentita dall'attuale quadro normativo e talora avallata nella prassi, non assicura un adeguato coordinamento tra le frammentate disposizioni del codice penale in materia di misure patrimoniali. Inoltre, appare contraria ai principi dell'ordinamento sui limiti e le finalità delle sanzioni nell'ambito del processo penale, in quanto determina nei confronti del contribuente un aggravio del tutto sproporzionato al fatto commesso.

Massime

a cura di **Alberto Pantosti Bruni**

IL VENDITORE AMBULANTE CHE OFFRE BENI 'GRIFFATI' NON COMMITTE REATO

Tribunale di Torino, Sezione Prima Penale, dott.ssa F. Pironti, sentenza 13 febbraio 2013

Nella fattispecie in esame si discute la condotta di un cittadino straniero sorpreso a portare seco, in una pubblica via, un enorme sacco contenente borsette 'simili' a quelle di marche famose (Gucci, Burberry's, Louis Vuitton) e che, per tale motivo, veniva citato a giudizio per i reati di cui agli articoli 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi) e 648 c.p. (ricettazione).

Il Tribunale ha escluso la sussistenza di reati contestati, così come pure di quello ex art. 517 c.p. astrattamente ipotizzabile (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), in quanto tali delitti presuppongono che la contraffazione ovvero l'alterazione siano tali da poter concretamente confondere il bene di cui si discute con quello originale, in modo da trarre effettivamente in inganno il compratore. In particolare la sentenza punta l'attenzione sul luogo e sulle condizioni di detenzione diretta alla vendita, del tutto difforni da quelle ordinarie per prodotti di pregio quali quelli in esame: circostanze alla luce delle quali quei beni non potevano essere confusi in alcun modo con il marchio originario, soprattutto se si considera la tipologia di consumatore -estremamente accorto ed attento proprio al 'marchio'- cui sono rivolti normalmente i prodotti griffati.

Quanto alla ricettazione, mancando la prova dell'esistenza del delitto 'presupposto', il reato di cui all'art. 648 c.p. ovviamente non sussiste.

Omesso versamento di ritenute ed Iva

Non rimproverabili al legale rappresentante della cooperativa in crisi: fatti tipici e antiggiuridici, ma non colpevoli
a cura di **Claudio Bossi**

La sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara il 20 marzo 2013 (Giudice dott. Filice) getta una nuova luce sulla ricostruzione giurisprudenziale delle fattispecie ex articoli 10-bis e 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, valorizzando l'autonomo ruolo del *dolo* quale *elemento essenziale per la configurazione dei reati in esame*.

Il caso e la ricostruzione dogmatica. La pronuncia commentata assolve ex articolo 530 comma II c.p.p. la legale rappresentante di una società cooperativa accusata di omesso versamento di ritenute alla fonte per l'importo complessivo di Euro 53.140,00 e di omesso versamento IVA per la somma di Euro 57.288,00.

Il discorso logico-argomentativo che ha condotto il Giudicante alla conclusione sopra descritta appare *ictu oculi* molto solido, in quanto fondato su una chiara impostazione dogmatica.

Il quadro probatorio viene infatti analizzato in maniera 'progressiva', attraverso le categorie di tipicità, antiggiuridicità e colpevolezza.

Il fatto tipico ed anti-giuridico. Il Giudice sviluppa il proprio iter motivazionale dall'accertamento della sussistenza della condotta materiale tipica ed antiggiuridica (le omissioni di versamento non scriminate), sulla base delle annotazioni dell'Agenzia delle Entrate e della testimonianza di un'impiegata locale del-

l'Agenzia delle Entrate.

Ciò provato, e rilevate in capo all'imputata le qualifiche soggettive richieste dai reati propri ex articoli 10-bis e 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, la motivazione si concentra sulla valutazione della colpevolezza (o 'rimproverabilità') dell'imputata in relazione alle condotte tipiche provate.

L'elemento soggettivo. E' a questo punto della ricostruzione che l'impianto accusatorio giunge a scontrarsi con la presenza di vari 'segnali' dell'insussistenza dell'elemento soggettivo necessario per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata: una crisi d'impresa non dipesa dalla *mala gestio* del *management*; i tentativi dell'imputata di ripianare i debiti (anche erariali) con il proprio patrimonio personale; la pendenza di una rateizzazione concordata con Equitalia ed onorata sino al momento della sentenza; infine, il rifiuto da parte di Equitalia di accordare un pagamento rateale anche per le somme oggetto del procedimento penale *de quo*.

Circostanze queste che, tuttavia, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, sez. III, n. 47340 del 15.11.2007; Cassazione, sez. III, n. 10120 del 11.03.2011) non sarebbero idonee ad escludere il dolo del reato, per il quale sarebbe sufficiente la prova della consapevolezza dell'omissione.

Orientamento questo che giunge di fatto a *presumere in maniera assoluta il dolo*, qualora sia provata la volontarietà dell'omessa dichiarazione, quindi totalmente 'a prescindere' dalla situazione di crisi dell'impresa.

Tant'è vero che in una delle sentenze citate si afferma: "[...] ai fini della punibilità dell'agente è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontarietà dell'omissione. Ne consegue che, accertata tale volontarietà, non è necessaria un'esplicita motivazione sull'esistenza del dolo" (Cassazione n. 47340/07 sopra citata).

Senza contare che tale orientamento vige soltanto con riferimento alle fattispecie esaminate: per tutti gli altri reati contemplati dal D.Lgs. n. 74/2000 il dolo è addirittura considerato *specifico*.

Il rifiuto di logiche aprioristiche. La pronuncia in esame, anche alla luce delle considerazioni poco sopra svolte, decide di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità, per inserirsi invece tra le più innovative pronunce di merito, tra cui Tribunale di Milano, G.i.p., 07.01.2013, Tribunale di Milano, G.i.p., 19.09.2012, Trib. Milano, 28.04.2011.

Sentenze queste che non qualificano certo la crisi dell'impresa come situazione ex se idonea ad escludere la rimproverabilità dell'imputato in procedimenti per reati tributari, ma che mirano, più semplicemente, a garantire alla difesa lo spazio per una prova concreta in tal senso.

E' proprio in tale spazio che si inseriscono i dati probatori sopra elencati, che tendono tutti ad escludere il dolo nel caso specifico.

In sintesi, evidente la volontarietà dell'omissione, è - secondo la pronuncia in esame - ammissibile una presunzione di colpevolezza. Presunzione che non può tuttavia considerarsi assoluta, ma che è suscettibile di piena smentita considerate le risultanze probatorie.

Istanza di rateizzazione ed elemento soggettivo. Altro interessante profilo della sentenza in esame è l'analisi delle ricadute sistematiche di una pronuncia che, diversamente da quanto deciso, avesse presunto l'elemento soggettivo del reato a fronte di una richiesta di rateizzazione non accolta da Equitalia e di un precedente pagamento rateizzato regolarmente onorato dall'imputata.

In tal caso la variabile

Massime

a cura di **Alberto Pantosti Bruni**

PER INTEGRARE LO 'STALKING' BASTA LA RIPETIZIONE 'PER DUE VOLTE' DI MINACCE E MOLESTIE

Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza 15 maggio 2013

Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, è sufficiente ad integrare il concetto di 'reiterazione', la condotta di chi pone in essere anche solo 'per due volte' comportamenti di minaccia o molestia.

La medesima Corte sottolinea altresì che, per integrare l'elemento soggettivo, è sufficiente il 'dolo generico', quindi la volontà di porre in essere la condotta di minaccia o di molestia, senza che sia necessaria una rappresentazione anticipata del risultato finale: è sufficiente la consapevolezza della idoneità della condotta alla produzione di uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612 bis c.p.

ESTORSIVO MINACCIARE DI ADIRE LE VIE LEGALI PER OTTENERE SOMME NON DOVUTE

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza 17 dicembre 2012

Per la Corte di Cassazione, l'esercizio del diritto (o la minaccia di esercitarlo) formalmente legittimo ma volto a realizzare un vantaggio ingiusto, costituisce una minaccia e dunque una illegittima intimidazione, idonea ad integrare il delitto di estorsione quando ricorrono le seguenti condizioni: la minaccia deve essere finalizzata al conseguimento di un profitto non spettante e l'agente deve essere consapevole della preteosità della sua condotta. Quanto sopra proprio perché, sottolinea la Corte, 'le concrete vicende processuali possono rendere qualsiasi vicenda giudiziaria aleatoria'.

ESTORSIONE E NON TRUFFA MINACCIARE AZIONI LEGALI PER OTTENERE SOMME NON DOVUTE

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza 17 dicembre 2012

Per la Corte di Cassazione, integra una strategia indubbiamente intimidatoria, che si differenzia dagli artifici e raggiri, minacciare azioni legali per ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate a quelle dovute posto che 'la preteosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto'.

LA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE RADICA PER SEMPRE LA COMPETENZA PER MATERIA

Corte di Appello di Torino, Sezione Quarta Penale, Pres. Volpe, sentenza 19 aprile 2013

Per individuare il giudice naturale preconstituito per legge, e dunque per valutarne la competenza, si deve avere riguardo al momento in cui si formula l'imputazione senza che rilevino le vicende successive (c.d. principio della "perpetuatio competentiae").

Pertanto, nel caso di soggetto imputato del reato di omicidio volontario, qualora il GIP, all'esito del giudizio abbreviato, derubrici il fatto nel reato di omicidio colposo, il processo di appello verrà comunque svolto innanzi alla Corte di Assise di Appello (in quanto la competenza si ricava dal reato di omicidio volontario contestato nel capo di imputazione).

da cui sarebbe dipesa l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata non sarebbe stata l'atteggiamento soggettivo di quest'ultima (costante, e corrispondente alla volontà di saldare il

debito erariale, procedendo ad un frazionamento dello stesso) ma la volontà di rateizzazione del terzo creditore.

Soluzione questa radicalmente intollerabile per l'ordinamento.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Paolo Pavarini - Laura Peyra - Chiara Proglia
Antonio Vallone - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Monica Anfossi - Anna Binelli
Claudio Bossi - Isidora Caltabiano - Enrica Di Marcantonio - Barbara Gaetano - Marco Ivaldi - Cesarina Manassero - Nilo Rebecchi
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini
Roberto Tava - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Previdenza Forense: Cassa Forense e Gestione Separata Inps

a cura di **Guglielmo Preve, Delegato Cassa Forense**

Il problema del rapporto tra Cassa Forense e Gestione Separata INPS si è di recente acuitizzato, in seguito alla c.d. "Operazione Poseidone" lanciata dall'INPS per contrastare l'evasione e l'elusione contributiva. E' dunque opportuno cercare di fare chiarezza, per orientare (soprattutto) i giovani verso soluzioni previdenziali appropriate.

In estrema sintesi, l'ordinamento - per quanto qui interessa - prevede che l'attività professionale dell'avvocato ed il tirocinio forense non rientrino nella copertura previdenziale della Gestione Separata INPS, a condizione che sia esercitata l'opzione per l'iscrizione a CASSA FORENSE. Detta opzione può essere esercitata con efficacia ex tunc, anche dopo avere ricevuto l'accertamento dell'omissione contributiva da parte dell'INPS (in tale caso l'INPS - preso atto della avvenuta iscrizione del contribuente a Cassa Forense - provvede ad annullare l'accertamento).

LA POSIZIONE DEGLI AVVOCATI PENSIONATI ATTIVI

Attualmente gli avvocati pensionati attivi:

- sono esentati (dall'anno successivo al pensionamento) dai minimi contributivi e dalla quota modulare;
- fino alla maturazione dell'ultimo supplemento di pensione versano i contributi dovuti in misura ordinaria per il reddito di fatto prodotto, in autoliquidazione (Mod. 5);
- dall'anno successivo alla maturazione dell'ultimo supplemento di pensione versano soltanto il contributo di solidarietà del 5% del reddito prodotto (oltre al contributo integrativo e di maternità).

In seguito all'ultima riforma previdenziale forense, per gli avvocati collocati in pensione dal 01.02.2021 non è più previsto - a regime - alcun supplemento di pensione per l'attività svolta e per i contributi

versati dopo il pensionamento di vecchiaia.

Nel periodo transitorio (per gli avvocati collocati in pensione dal 01.02.2010 al 01.02.2021) è ancora prevista l'erogazione di un supplemento di pensione calcolato con sistema contributivo, dopo un periodo di lavoro progressivamente ridotto (da quattro anni a un anno) fino ad esaurimento.

Ex art. 18 co. 11 D.L. n. 98/2011 gli avvocati pensionati di vecchiaia attivi sono tenuti a mantenere l'iscrizione a CASSA FORENSE, indipendentemente dal raggiungimento dei limiti di reddito previsti per l'accertamento della c.d. "continuità professionale"; ed - a regime - debbono versare un contributo soggettivo pari ad almeno il 50% del contributo ordinario (il Comitato dei Delegati ha determinato nel 7% l'aliquota di detto contributo).

Quindi gli avvocati pensionati attivi non sono mai obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata INPS.

LA POSIZIONE DEI PRATICANTI E DEI NEO AVVOCATI

a) I praticanti semplici non possono essere iscritti a Cassa Forense. L'eventuale attività svolta non ha natura "professionale", non essendo riservata né subordinata all'iscrizione ad albi o registri. Quindi il reddito relativo è soggetto a contribuzione alla Gestione Separata INPS.

b) I praticanti abilitati non hanno l'obbligo di iscrizione a CASSA FORENSE (indipendentemente dal reddito prodotto), ma ne hanno facoltà. Il reddito relativo può essere assoggettato a contribuzione a CASSA FORENSE, se è esercitata la facoltà di iscrizione.

Consegue: il reddito prodotto dal praticante semplice è soggetto a contribuzione INPS; salvo l'esercizio del diritto di riscatto della relativa anzianità in CASSA FORENSE (nel quale caso l'onere rela-

tivo assorbe ogni altra contribuzione) (ved. "messaggio" INPS n. 709 del 12.01.2012); il reddito prodotto dal praticante abilitato è soggetto a contribuzione a CASSA FORENSE se viene richiesta l'iscrizione con le modalità previste dal relativo regolamento (compresa la retrodatazione e/o il riscatto); in difetto, è anch'esso soggetto a contribuzione INPS.

c) Quanto ai neo avvocati, come noto, sinora l'ordinamento previdenziale prevedeva l'obbligatorietà dell'iscrizione a CASSA FORENSE dal momento in cui l'avvocato iscritto all'albo superasse i limiti di reddito previsti per l'accertamento del requisito della c.d. "continuità professionale" (l'iscrizione doveva essere richiesta entro il 31 dicembre dell'anno successivo). Al momento della domanda (a pena di decadenza) poteva (e può) essere richiesta la "retrodatazione" degli effetti dell'iscrizione al 1° gennaio dell'anno dell'abilitazione al patrocinio.

L'esercizio della facoltà di retrodatazione o di riscatto consente tuttora di assoggettare alla contribuzione a CASSA FORENSE i redditi prodotti nel periodo, escludendo l'obbligo di contribuzione alla Gestione Separata INPS.

Ora la legge 31.12.2012 n. 247, entrata in vigore il 02.02.2013, ha introdotto importanti novità nel sistema previdenziale forense: l'obbligo di iscrizione a Cassa Forense per tutti gli iscritti agli albi (indipendentemente dal reddito prodotto); le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione nell'albo e quindi alla Cassa (che prescindono da requisiti reddituali); la nuova struttura del tirocinio professionale; l'inammissibilità dell'iscrizione alla Gestione Separata INPS di chi ha diritto ad essere iscritto a Cassa Forense.

Alle novità legislative debbono essere adeguati (entro un anno) i regolamenti di Cassa Forense, con la determina-

Massime

a cura di **Chiara Cogno**

A CARICO DEL CREDITORE IL RISCHIO DELLA DURATA DEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 12 aprile 2013 n. 8932

Con la decisione in esame la Suprema Corte di Cassazione ha statuito l'importante principio secondo cui deve essere revocato il fallimento dichiarato oltre l'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese in quanto il termine di un anno contenuto nell'art. 10 L. Fallimentare (che stabilisce che gli imprenditori possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese), si riferisce alla sentenza dichiarativa di fallimento e non è correlabile alla data del deposito dell'istanza da parte del creditore.

La Corte di legittimità ha infatti chiarito che tale termine non ha la funzione di tutelare i creditori rispetto "all'inatteso venir meno della qualifica di imprenditore commerciale nel loro debitore" ma ha la funzione di "garantire la certezza delle situazioni giuridiche e l'affidamento dei terzi (altrimenti esposti al pericolo di revocatoria), ponendo un preciso limite temporale alla possibilità di dichiarare il fallimento di chi non è più imprenditore".

L'AMORE PLATONICO NON RENDE ADDEBITABILE LA SEPARAZIONE

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 12 aprile 2013 n. 8929

Lo scambio di lettere, telefonate ed e.mail tra un coniuge ed un estraneo, non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, non costituisce di per sé adulterio e non offende la dignità e l'onore dell'altro coniuge. Pertanto, la relazione platonica, peraltro non corrisposta, non può essere causa di addebito della separazione.

DIRITTO DI VISITA TRA GENITORI E FIGLI: SE C'E' CONFLITTUALITA' INCONTRI VIA SKYPE

Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, ordinanza 16 aprile 2013

Nell'ambito di un giudizio di divorzio, il Tribunale di Milano, recependo un principio espresso dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (sentenza 29 gennaio 2013), ha stabilito che gli incontri tra i figli e la madre non affidataria avvengano via Skype. Ciò al fine di rendere effettivo ed immediato il diritto di visita, consentire un rapido riavvicinamento del genitore non affidatario ai figli ed evitare la conflittualità tra i genitori nell'organizzare gli incontri, anche attraverso i Servizi Sociali.

zione di nuovi minimi contributivi e di eventuali agevolazioni o esenzioni.

N.D.R. Eventuali richie-

ste di chiarimento a questo articolo preghiamo di rivolgerle direttamente all'Autore, Avvocato Guglielmo Preve.